



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 257 DEL 21/03/2025

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA EX ART. 112 COMMA 3 C.P.A. -
NOTIFICATO IN DATA 17/02/2025 ASSUNTO AL PROT. ENTE AL NR. 6061 -
AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. ANTONIO
ALUIGI. CIG B6131F2CBB

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 -2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO che:

- il Comune di Cattolica era stato chiamato in causa dal Sig. *omissis* avanti al T.a.r. Emilia Romagna con ricorso iscritto al R.G. n. 550/2016 per la declaratoria, l'accertamento e la condanna al risarcimento del danno conseguente all'accoglimento in sede di appello, del ricorso in materia urbanistica (Variante al PIP adottata con delibera CC 95/200010 e approvata con delibera CC n. 24/2001) a suo tempo pendente dinnanzi alla stesso TAR E.R. RG 971/2001 e successivi motivi aggiunti di cui alla sentenza del Consiglio di Stato sez. IV n. 3989/2015, accertata e dichiarata l'impossibilità all'esecuzione in forma specifica;

- Con delibera nr. 114/2016 veniva autorizzato ex art. 47 dello Statuto comunale il Sindaco a costituirsi nel citato giudizio incaricando del patrocinio legale dello stesso l'Avv. Antonio Aluigi di Rimini;

- che il procedimento si è concluso sentenza n. 700/2021 del 15/07/2021 con la quale il Tar E.R. sez seconda ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali;

- con atto pervenuto in data 15/02/2022 prot. 5604 veniva notificato all'Ente il ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del Tar E.R. Sez. seconda nr. 700/2021, rigettato con sentenza nr. 2261/2022;

- con atto notificato in data 17/02/2025 assunto al prot Ente al nr. 6061, il sig. *omissis* provvedeva per il tramite del proprio legale alla notifica del ricorso al Consiglio di Stato per l'ottemperanza e il risarcimento del danno ec art 112 c. 3 Cpa “ *per l'ottemperanza in relazione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 3989/2015 Reg. Ptov.Coll. , pubblicata in data 26/08/2015, resa dalla sezione quarta del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, all'esito del procedimento n. 9012012 di registro regnerale , notificata al Comune di Cattolica in data 15/02/2016, con cui, in accoglimento del ricorso in Appello proposto dal Sig.Pierani Giorgio, veniva riformata la sentenza del T.a.r. Emilia Romagna – Bologna, Sez 1 n. 368/2012 (All. A), e per il risarcimento del danno...*”;

Visti i motivi del ricorso;

RITENUTO necessario ed opportuno costituirsi anche nel suddetto successivo giudizio avanti al Consiglio di Stato al fine di opporsi alle pretese giudiziali della controparte e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

VISTO il preventivo di spesa, presentato dall'Avv. Antonio Aluigi. con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14, assunto al prot. n. 8784 in data 06/03/2025, depositato agli atti d'ufficio con il che prevede un compenso, per il patrocinio legale del procedimento di cui trattasi determinato in € 5.300,00 oltre cpa e Iva;

RILEVATO che:

- il Comune di Cattolica non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni per cui si rende necessario l'affidamento di un incarico legale;
- l'art. 1. del Dlgs 36/2023 Nuovo Codice degli Appalti stabilisce il principio del risultato e indica l'obbligo delle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. La concorrenza tra gli operatori, stabilisce il Codice, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti.
- l'art. 2 del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio della fiducia e in particolare che l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, riconoscendo che tale principio favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.
- l'art. 3 Del D.lgs 36/2023 stabilisce il principio dell'accesso al mercato e in particolare che Stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.
- come stabilito dall'art. 13 del Codice, i tre principi citati trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice).
- con delibera Anac 907/2018 venivano approvate le linee guida Anac n. 12 relative al conferimento di incarichi legali dalle quali si evince che rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento degli stessi la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale. In tal modo, infatti, l'amministrazione può restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento, con effetti positivi in termini di maggiore celerità dell'azione amministrativa e in ottemperanza a criteri di efficacia efficienza e economicità della stessa;
- il Comune di Cattolica in linea con i predetti principi si è dotato di un elenco di avvocati di fiducia dell'Ente per l'affidamento di incarichi legali approvato con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Contenzioso Affari Legali nr. 946/2022;
- l'avviso per la formazione dell'Elenco di Avvocati di cui sopra approvato con determinazione dirigenziale nr. 1008/2020 prevede all'art. 4 che: *"Il Comune di Cattolica si riserva, comunque, la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco in presenza di contenziosi ritenuti, con valutazione non sindacabile in ragione della tipologia della presente procedura, di particolare complessità specialistica tale da richiederne l'affidamento a figure professionali altamente qualificate nel settore di pertinenza, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale da parte del personale dell'ente, ovvero, infine, nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico. L'Ente possa, con provvedimento adeguatamente motivato, rivolgersi a legali non inclusi nell'elenco";*

RILEVATO che l'Avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini, risulta essere iscritto all'elenco di cui alla determinazione dirigenziale nr. 1259/2024, ha già patrocinato ha patrocinato tutti i procedimenti richiamati nelle premesse che si sono conclusi con esito favorevole per l'Ente, ed ha acquisto approfondita conoscenza della questione oggetto del ricorso;

CONSIDERATI il valore economico dell'offerta, l'esperienza del legale nonche' la pregressa proficua collaborazione con l'Avvocato Antonio Aluigi, l'affidamento al medesimo e' rispondente ai principi di efficienza ed efficacia ed economicità, quindi anche al criterio del migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che:

- i parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014 e ss.mm.ii. e con le condizioni previste essendo stati applicati i valori relativi allo scaglione di riferimento - causa di valore indeterminabile;
- la Giunta Comunale ha autorizzato l'incarico di patrocinio legale di cui trattasi con propria deliberazione n. 50 del 13/05/2025;
- E' stato richiesto all'Anac il seguente codice Cig B6131F2CBB ,

RITENUTO, quindi, necessario ed opportuno, al fine di difendere gli interessi dell'Amministrazione comunale, costituirsi avverso il citato ultimo ricorso presentato dalla soc. omissis, conferendo incarico di patrocinio legale all'Avv. Antonio Aluigi, con sede in Rimini Via Luzzatti nr. 14;

VISTI gli artt. 6 e 50 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO l'art. 47 dello Statuto comunale il quale stabilisce che "...l'Ente di costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco abilitato a promuovere e resistere alle liti";

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di dar e atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art.47 dello Statuto Comunale;
- 2) di affidare direttamente, in continuità, alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato agli atti d'ufficio, per le motivazioni esposte in narrativa che si danno per interamente richiamate e trasfuse, anche l'incarico di patrocinio legale , del procedimento giudiziario promosso dalla omissis, (prot 6061/2025) citato in premessa, all'avv. Antonio Aluigi con sede in Rimini Via Luzzatti n. 14 1 P.I. 01215570407;

- 3) di dare atto che il conferimento dell'incarico del procedimento relativo al ricorso notificato avviene alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa rideterminato dal legale e presentato in data 06/03/2025 assunto al prot. Ente al nr. 8784 depositato agli atti d'ufficio ammontante ad € 5.300,00 oltre Cpa e Iva per un totale ominicomprendivo di € 6.724,64;
- 4) di dare atto che l'incarico viene conferito con ogni facoltà di legge ivi compresa quella di nominare sostituti in udienza, rinunciare agli atti, accettare analoghe rinunce, transigere, sottoscrivere ogni atto del processo;
- 5) di imputare la spesa complessiva di € 6.724,64 sul capitolo 270014 del bilancio di previsione corrente esercizio;
- 6) di attribuire alla presente determina valore contrattuale ex art. 192 Tuel e di trasmetterne copia al legale che la firmerà per accettazione della condizioni ivi contenute;
- 7) di individuare quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione il Funzionario responsabile ufficio contenzioso affari legali;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Affari Istituzionali - Segreteria

Ufficio Contenzioso Affari Legali

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 21/03/2025

Firmato

Claudia Marisel Rujfer / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)